

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3  
N. 437 DEL 27 APR. 2018**

**Oggetto: Dr.ssa PICCININI Nadia – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010. Determinazioni.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

---

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- DETERMINA -**

1. di accogliere – per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge – la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni e fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, presentata dal Dirigente medico di struttura semplice **Dr.ssa PICCININI Nadia** ai sensi dell'art. 22 L. 183/2010;
2. di precisare che i 40 anni di servizio effettivo verranno conseguiti il 28/02/2017 (ultimo giorno di servizio), con conseguente collocamento a riposo d'ufficio – per raggiunti limiti di età e di servizio – dal 1° marzo 2017;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione  
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

**Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 1, comma 6 lettera a), della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge n. 247/2007
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 DPR 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Nota Funzione Pubblica n. 53309 del 20/11/2013;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015.

**Motivazione:**

La Dr.ssa PICCININI Nadia, nata l'11/04/1951 – dirigente medico con incarico struttura semplice, presso LUMPA Tolentino – con nota assunta al prot. gen. al n. 156840 del 30/12/2015, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia – introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 – in forza dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, non deve ritenersi modificato il limite ordinamentale (65 anni) già vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 201/2011. Di conseguenza, secondo tale interpretazione autentica, salvo trattenimento, è previsto il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente della pubblica amministrazione che, al compimento del predetto limite ordinamentale, abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Dall'esame del fascicolo personale della Dr.ssa Piccinini risulta la seguente anzianità contributiva:

1. servizio effettivo – presso ex Ospedale Tolentino – dal 01/03/1977 a tutt'oggi.
2. riscatto della laurea, pari ad anni 6.

Da quanto sopra emerge che la Dr.ssa Piccinini aveva raggiunto il diritto a pensione già alla data del 28/02/2011 – ai sensi dell'art. 1, comma 6 lettera a), della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge n. 247/2007 – con la maturazione di 40 anni di anzianità contributiva. La cessazione dovrebbe perciò avvenire dal 01/05/2016, con il raggiungimento dei 65 anni di età

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 – invocato dalla dipendente per il mantenimento in servizio oltre tale data – consente però ora ai dirigenti medici (e del ruolo

sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Fino alla pubblicazione – in G.U. n. 101 del 04/03/2015 – della circolare F.P. n. 2 del 19/02/2015, la dottrina ha considerato la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari fino al 40° anno di servizio effettivo sempre come un diritto potestativo del dipendente, anche con riferimento a risposte a quesiti specifici fornite dall'ex INPDAP.

In linea con tale posizione era la Funzione Pubblica che, con nota n. 53309 del 20/11/2013, aveva confermato la vigenza dell'art. 22 L. 183/2010 anche alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina previdenziale dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013. Ad ulteriore conferma di tale conclusione si deve ricordare che l'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 – rubricato: “disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” – ha sì abrogato alcune norme che prevedevano il trattenimento in servizio, ma non le disposizioni sulla permanenza introdotte dall'art. 22 L. 183/2010.

A seguito della riscrittura dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72 comma 11 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 – effettuata dal successivo comma 5 del precitato art. 1 D.L. 90/2014 – la Funzione Pubblica, con la citata circolare n. 2/2015, ha però modificato la propria posizione in merito alla valenza del “diritto” alla permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni, fornendo le conseguenti nuove linee interpretative per l'applicazione della normativa di interesse. In particolare, come precisato al punto 2.3.2 della circolare, per i dirigenti medici del SSN vige un regime speciale in forza del quale “l'amministrazione potrà accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”. Ma si chiarisce anche che, salvo si tratti di responsabile di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge precedentemente indicate.

Alla luce delle facoltà ora consentite all'Amministrazione, come appena ricordato, con E-Mail del 13/01/2016 è stato chiesto al Direttore Medico Ospedale Macerata e al competente Direttore dipartimento “Medicina Interna e Geriatria” di esprimere parere sulle decisioni da assumere in merito alla richiesta della dipendente. Con E-mail di risposta – in pari data – il predetto Direttore Medico Ospedaliero, considerata la notevole esperienza maturata dalla dipendente nella struttura, ha fornito parere pienamente favorevole alla permanenza. Anche il Direttore dipartimento – con successiva E-Mail del 14/01/2016, concordando sulla valutazione espressa dal Direttore medico – ha dato parere favorevole alla permanenza in servizio della Dr.ssa Piccinini.

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti, si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigenti già cessati, purché in servizio al 31/01/2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione – molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza – non ha fornito alcuna indicazione. Come evidenziato anche da alcuni commentatori (Stefano Simonetti in un articolo del Sole 24 Ore Sanità del 09/03/2015) non è stato, ad esempio, chiarito se tale aumento sia da correlare al turn-over ed alle nuove assunzioni e se sia riferito al numero complessivo o a quello dello specifico profilo.

In coerenza con le direttive a suo tempo fornite dall'Asur con nota 11894/2012 e successiva corrispondenza, in attesa di diverse istruzioni al riguardo, su tale questione si ritiene di dover tenere comunque adeguatamente conto delle dinamiche che ordinariamente caratterizzano le procedure di reclutamento, secondo i criteri già utilizzati nelle precedenti determinazioni di permanenza assunte. A tal fine – tramite l'ufficio reclutamento – sono state pertanto effettuate le conseguenti rilevazioni, debitamente aggiornate, dei dirigenti medici a tempo indeterminato, sempre assumendo quale parametro di riferimento il numero dei dirigenti medici in servizio al 31.12.2013.

Da tali – nuove – rilevazioni è emerso quanto segue:

- dirigenti medici a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2013 n. 515
- dirigenti medici a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2015 n. 496
- assunzioni a tempo indet. effettuate/previste fino al 31/12/2016 n. 35
- cessazioni a tempo indeterminato disposte fino al 31/12/2016 n. 22
- dirigenti in servizio a tempo indeterminato previsti al 31/12/2016 n. 509

Da quanto sopra risulta che al 31/12/2016 – anche a voler conteggiare, come esposto nel prospetto, tutte le assunzioni solo previste quest'anno, ma ancora non autorizzate ed effettuate – non si determinerebbe comunque alcun aumento del numero dei dirigenti rispetto al dato iniziale di riferimento delle 515 unità del 2013, pur andando a considerare anche altre due permanenze già disposte nel 2015 e relative a dipendenti che resteranno in servizio oltre il c.a. 2016, nonché una ulteriore richiesta in corso di adozione, presentata da dirigente responsabile di struttura complessa.

Per quanto sopra, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio, e del quale, come detto, non è stata prevista la cessazione nel P. O., non si determinano costi aggiuntivi rispetto al Budget 2016.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di accogliere – per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge – la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni e fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, presentata dal Dirigente medico di struttura semplice **Dr.ssa PICCININI Nadia** ai sensi dell'art. 22 L. 183/2010;
2. di precisare che i 40 anni di servizio effettivo verranno conseguiti il 28/02/2017 (ultimo giorno di servizio), con conseguente collocamento a riposo d'ufficio – per raggiunti limiti di età e di servizio – dal 1° marzo 2017;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Dirigente  
Dr. Fabrizio Trobbiani

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Franco Ippoliti



**- ALLEGATI -**  
non sono presenti allegati



REGIONE MARCHE

Numero 437/AV3

Data 27/04/2016

**DETERMINA N. 437/AV3 DEL 27/04/2016**

**Dr.ssa PICCININI Nadia – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.  
Determinazioni.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 27/04/2016 al 11/05/2016

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 27/04/2016
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Stefania Scarponi

27/04/2016

Collegio Sindacale: inviata con nota del 27-4-2016

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_